

COMUNE DI TORPÈ



# COMUNE DI TORPÈ

## PROVINCIA DI NUORO

### UFFICIO SERVIZI SOCIALI

08020 - Piazza Municipio  
Tel. 0784 - 829296 Fax 0784 - 829008  
[servizisociali@pec.comune.torpe.nu.it](mailto:servizisociali@pec.comune.torpe.nu.it)

Prot. n. 5549 del 18 Novembre 2016

## ***BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2016***

*(D.L. 102/2013 convertito nella L. n°124/2013)*

*Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 57/3 del 25.10.2016*

### ***Rende Noto***

che alla data di pubblicazione del presente bando sono aperti, per l'anno 2016, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli, di cui al D.L. 102/2013, convertito nella L. 124/2013.

### **Art. 1 - Destinatari dei contributi**

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, sita nel Comune di Torpè, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2016, con citazione in giudizio per la convalida. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita, o consistente riduzione di almeno 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatesi prima o durante il 2016 e dovuta ad una delle seguenti cause:

- ✓ perdita del lavoro per licenziamento;
- ✓ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- ✓ cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- ✓ mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- ✓ cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- ✓ malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

## **Art. 2 - Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.**

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2016, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

**1) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2016:** si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE).

Poiché l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2014, si fa riferimento:

- all'ISEE "ordinario" calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2014, nel caso in cui i redditi del 2015 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente. In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2014 viene considerato valido anche per il 2015, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2014, sostanzialmente invariato nel 2015, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

- all'ISEE "corrente" calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2015, cd. ISEE "corrente", nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2014, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2015 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione.

**2) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2016:** in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2016, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune,

il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2016 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2015 computato per il medesimo periodo di tempo.

**3) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali:** le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato nel 2016.

### **Art. 3 - Requisiti per l' accesso ai contributi**

- 1.** Reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- 2.** Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- 3.** Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2015) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
- 4.** Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno.

Il Comune avrà l'onere di verificare che il richiedente, o altro componente il nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2016.

### **Art. 4 - Criteri preferenziali e priorità nella concessione dei contributi**

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza, all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minorenni;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;

- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare preso in considerazione sarà quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

I contributi verranno destinati in via prioritaria a favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) che dimostrino, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell'alloggio, la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Le situazioni di cui ai punti a) b) e c) non rappresentano condizioni indispensabili per l'accesso ai contributi.

#### **Art. 5 - Importo dei contributi**

Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, al richiedente è concesso un contributo fino a € 12.000,00.

L'ammontare della morosità è indicato nell'atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare o posticipare lo sfratto. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa".

Nel caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità per un massimo di 12 mesi.

#### **Art. 6 - Modalità di presentazione delle istanze**

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al Bando, debitamente compilata in ogni sua parte, avvalendosi dei moduli reperibili presso l'Ufficio Servizio Sociale del Comune di Torpè o

scaricabili dal sito internet istituzionale, contenenti la dichiarazione del possesso dei requisiti del nucleo familiare e le condizioni che danno diritto al contributo.

La dichiarazione dovrà essere resa dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00 e pertanto sarà soggetta a sanzioni amministrative e penali in caso di non veridicità.

Il Comune si riserva l'effettuazione dei controlli, disposti d'ufficio, delle dichiarazioni rese.

Le domande dovranno pervenire all' Ufficio Protocollo del Comune di Torpè entro e non oltre il 20 gennaio 2017.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede il timbro del protocollo comunale.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. fotocopia del contratto di locazione in corso di validità;
2. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. copia di un documento di identità, di chi sottoscrive la domanda;
4. copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
5. documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nel precedente art. 1;
6. documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 3 e/o dei criteri preferenziali di cui all' art.4;
7. copia attestazione ISEE 2016;
8. documentazione attestante le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella misura pari o superiore al 74% e documentate con copia del relativo verbale d'invalidità.

#### **Art. 7 - Motivi di esclusione delle domande**

Sono escluse le domande:

- trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
- non redatte su apposito modulo;
- non rispondenti alle caratteristiche/requisiti previsti all'art. 3;
- prive della documentazione indicata all' art. 6.

Il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 no 196, nella misura necessaria per l' istruttoria del procedimento da parte dell' Ente.

L'inserimento del richiedente nella graduatoria di merito non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo, in considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrebbe essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno.

Copia della Deliberazione della G. Regionale, del bando pubblico e del modulo di domanda è a disposizione dei cittadini, affinché possano prenderne visione, presso l'Ufficio Servizio Sociali e nel Sito Istituzionale dell' Ente.

Torpè, 18.11.2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to Dott.ssa Laura Buccheri**